SENATO DEL REGNO

PER LA LIBERTÀ DELLA STAMPA
E
PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA

DISCORSO

DEL

Senatore FRANCESCO RUFFINI

PRONUNCIATO

nella tornata del 15 dicembre 1925

E RISPOSTA

di S. E. il Ministro dell'Interno Onorevole FEDERZONI

ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

DEL DOTT. G. BARDI

1925

RUFFINI. Onorevoli colleghi, noi ci troviamo oggi innanzi a un caso legislativo - se così posso dire – molto singolare e forse unico nei nostri annali; ci troviamo, cioè, dinnanzi ad un decreto rigidamente restrittivo della libertà di stampa, il quale però, essendo rimasto in un primo tempo inapplicato, potè essere oggetto della critica più libera da parte appunto della stampa; ma che poi, essendo stato in un secondo tempo severissimamente applicato come decreto-legge, ci ha, in certa maniera, già anticipata la perfetta nozione della sua vera portata pratica, tagliando corto a tutte quelle ipotesi soggettive che si sogliono mettere innanzi ad ogni disegno di legge nuovo, e cioè vergine ancora di applicazione; tagliando corto anche, per parte mia almeno, ad ogni illusione circa l'applicazione che i prefetti seguiteranno a fare in avvenire di quei poteri, che una legge sarà per deferire loro: poteri che io non mi attento di definire altrimenti che con la parola del nostro relatore che li disse semplicemente

formidabili. E ciò anche senza contare il rincalzo di quell'articolo 3 della legge comunale e provinciale, che tuttavia permane e che fu di già come il vero coltello della misericordia, con cui essi diedero il colpo di grazia al giornalismo indipendente. Parrebbe quindi che, edotti ormai delle critiche, consci ormai dei risultati, noi potremmo procedere senz'altro, e cioè senza tanti discorsi, a votare, secondo la nostra concezione politica e la nostra coscienza, pienamente illuminata.

Eppure io non posso acconciarmi ad un semplice voto: tanto profondo e struggente è in me il sentimento della responsabilità grave, e quasi enorme, che ciascuno di noi oggi sta per addossarsi con il proprio voto.

E nemmeno potrei accontentarmi di una pura dichiarazione di voto. Non mi basta cioè dichiarare la ragione fondamentale del mio dissenso, anzi della mia riprovazione per questa legge: che sta nel veder ritornare, con disperante monotonia, quegli stessi eccessi e queg i stessi arbitrii, nella repressione della libertà di stampa, che hanno sempre caratterizzato ogni epoca di più fiera reazione politica. Noi vedemmo di già, e rivedremo purtroppo ancora quelle tipiche forme di persecuzione del giornalismo, che la Francia, per fare un solo esempio, vide all'approssimarsi delle famigerate Ordinanze del Polignac, le quali determinarono il crollo della Restaurazione borbonica: quando, per non dire di altro, oltre alla censura dei

singoli articoli, si escogitarono quei cosiddetti *procès de tendance,* mercè cui, dopo collezionati e collegati varii brani di articoli, in se stessi incensurabili, si costruiva una *tendance* più o meno pronunciata - dice l'Avenel - a screditare il regime; oppure quando i giornali, come il « Journal des Débats », erano ridotti a recare nelle colonne che avevano visto gli articoli di un Benjamin Constant, di un Chateaubriand, di un Salvandy e così via, la interessantissima, minuziosa e pittoresca descrizione dell'ultima giraffa che era arrivata ad arricchire la collezione del « Jardin d'acclimatation »; o, infine, quando Royer-Collard poteva chiudere uno dei suoi più ispirati discorsi parlamentari con queste parole: « La loi actuelle ne proscrit que la pensée, elle laisse la vie sauve; il lui suffit de renverser les règles du droit. Pour détruire les journaux, il faut rendre illicite ce qui est licite: il faut annuler les contrats, légitimer la spoliation, inviter au vol etc. ».

Ora, io dico, questo famoso *Quarto potere,* un giorno da tutti tanto esaltato, questo Quarto potere, al quale e l'onorevole Presidente del Consiglio e l'onorevole Ministro degli interni, vale a dire coloro che oggi occupano i supremi posti nel Governo del paese, debbono in massima parte il loro successo e la straordinaria forza politica di cui dispongono; questo povero Quarto potere, dico, lo si poteva infrenare; e certamente era nella coscienza generale che qualche freno occorresse; ma infrenare, non fran-

tumare; infrenare, non ridurlo a un' assoluta impotenza, ad un semplice *instrumentum regni*: e cioè non più potere ma semplice strumento del Potere. Poichè oggi libertà di stampa c'è, sì, ma unicamente nel poter correre a gara il pallio con l'esaltazione più ditirambica del regime; non nella possibilità della critica, anche più misurata, anche più bene intenzionata, anche assolutamente non avversa nè alla Patria, nè alla Nazione, nè allo Stato, nè a tutte le idealità che sono comuni e sacre a tutti quanti gli Italiani.

Ma non è su tutte coteste omai troppo trite e ritrite considerazioni malinconiche e scoraggianti, che io mi voglio fermare. Stimo invece molto più opportuno, e per me quasi doveroso, segnalare due soli punti, che non furono, ad onta del largo dibattito, ancora sufficientemente lumeggiati, e che meritano, a mio avviso, di esserlo.

Primo punto. Io credo che non ci si possa rendere pieno conto della vera significazione, della effettiva portata di questo nuovo regime della stampa, ove si consideri il provvedimento che ci viene proposto, a sè, staccato vale a dire da quella serie di provvedimenti con cui esso fa sistema. Bisogna invece considerarlo come il secondo anello di quella ferrea catena di provvedimenti liberticidi, di cui il primo anello è stato fissato di già con la legge sulle associazioni, di cui un terzo anello si avrà con la legge sulla burocrazia e un quarto con la

legge di proscrizione, ecc. Invero, è soltanto considerandolo nell'assieme, in funzione cioè di tutta la serie, che noi possiamo renderci esatto conto, che esso è qualche cosa di ben più grave di una semplice nuova regolamentazione della stampa: noi siamo oggi in procinto di deliberare, con questa legge, un vero cambiamento di regime politico. Ora è evidente che con questo rilievo noi prescindiamo, in certo modo, dalla lettera della legge, ne trascendiamo la cerchia materiale, per assurgere necessariamente a considerazioni di ben più vasta portata.

Secondo punto. Io credo che, non trascendendo la cerchia delle disposizioni della legge, ma incuneandosi, se così possiamo dire, fra di esse, sia possibile di additare una lacuna grave della legge stessa: lacuna che, denunciata da me di già in addietro, mi procurò attacchi, non certo misurati nè cortesi, da parte della stampa ufficiale e della stampa clericale, ma insieme una replica, misurata questa e cortese, da parte dell'onorevole Ministro degli interni. Ma, mentre credo mio dovere di ringraziarnelo, sia pure con molto ritardo, debbo però soggiungere che ho avuto verso di lui una grande soddisfazione: la soddisfazione di vedere che ora l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale - con quella sua acutezza ed esperienza di giurista che non la cede a nessuna altra, e inoltre con piena imparzialità, perchè egli era certamente ignaro dell'anteriore nostro

dibattito - ha dato piena ragione a me. Se non che questa mia soddisfazione è un po' amareggiata dal fatto, che, mentre il relatore crede la lacuna facilmente e sicuramente sanabile, io la ritengo non tanto agevole a sanare, e dubito che, in ogni caso, la si voglia sanare da parte di chi solo potrebbe. E lo dimostrerò più innanzi.

Torniamo ora al primo punto. Questa legge, dicemmo, va considerata molto dall'alto: in un quadro, se così possiamo dire, molto più vasto di quello strettamente disegnato dalle sue tassative disposizioni.

Il grosso del pubblico italiano ha ritenuto fin qui che questa fosse una questione tutta propria del ceto dei giornalisti, una loro questione puramente professionale. Certo la legge introduce alcuni miglioramenti nel funzionamento dei giornali; e ieri appunto il collega Orsi li ha messi con la sua esperienza di antico giornalista nel più energico rilievo. Ora, quanto ad essi possiamo essere tutti d'accordo. Ma, a guardar bene negli occhi della maggior parte della gente, vi si scorgeva una mal celata compiacenza che a questi benedetti gazzettieri, imprudenti e qualche volta impertinenti, fosse messa alfine un po' di museruola o magari un pò di mordacchia!

Ebbene, o signori, questo è un gravissimo, fondamentale e, starei per dire, disastroso errore del grosso pubblico. Qui è in gioco non soltanto un interesse professionale del ceto dei

giornalisti, ma un interesse vitale di tutti quanti indistintamente i cittadini; perchè è in gioco la difesa e la garanzia di tutti i loro diritti, e non soltanto dei loro diritti pubblici subiettivi, vale a dire delle pubbliche libertà, ma anche dei loro più preziosi e sacri diritti subiettivi privati, quali il loro onore, la loro incolumità personale, la inviolabilità del loro domicilio, e così via.

Che belle cose ci avevano insegnato i nostri scrittori classici del diritto costituzionale a proposito delle guarantigie delle pubbliche libertà! E qui vorrei poter invocare l'autorità alla mia superiore dei colleghi Mosca e Chimienti, se li scorgessi in quest'aula. Ma ho il piacere, in compenso, di veder presente al banco del Governo l'onorevole D'Alessio, che è un distinto cultore di queste discipline!

D'ALESSIO, *sottosegretario per le finanze.* Sì, ma dissidente!

RUFFINI. Che belle cose, dicevo, ci avevano insegnato cotesti scrittori, quando ci dicevano: - « le garanzie politiche supreme della libertà sono queste due: il *diritto di resistenza* ed il *controllo della pubblica opinione* ».

Sosteneva anzi, in certo suo notevolissimo libro sopra i *Diritti pubblici subiettivi*, uno dei primi nostri costituzionalisti, che fece parte poi della Commissione dei così detti Soloni, il prof. Santi Romano, « che la maniera tipica, ordinaria, caratteristica, con cui il diritto di libertà si esercita è il diritto di resistenza ».

Ebbene, onorevoli colleghi, noi che non siamo affatto quegli individualisti impenitenti, sempre pronti cioè a sacrificare i diritti dello Stato agli interessi dei cittadini, che si è voluto far credere; noi, dicevo, cotesto diritto di resistenza l'abbiamo ormai abbandonato del tutto e cacciato fuori dai nostri schemi dottrinali. Ma perchè tale rinuncia a una delle tradizionali difese della libertà, che perfino alcune Costituzioni sancivano, a cominciare dall'art. 2 della famosissima « Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del cittadino »? Perchè, come accennavo appunto l'altro giorno, adottata da noi, come del resto da tutte le genti civili, la concezione dello Stato come uno *Stato di diritto*, non rimaneva più margine alcuno al concetto e all'istituto del diritto di resistenza: nè nella dottrina pubblicistica, nè nel diritto positivo. Nello Stato di diritto non è più ammissibile contrapposizione e contrasto fra lo Stato e l'Individuo, sì bene collaborazione e solidarietà in un comune intento: l'attuazione del diritto che lo Stato non può violare senza scalzare le sue proprie fondamenta, e a cui l'Individuo non può contrastare, resistendo allo Stato, senza negare la sua stessa libertà.

Magnifico gesto, ci si potrà osservare, cotesto vostro della rinuncia teorica al Diritto di resistenza al Potere costituito; ma gesto puramente platonico! Chi potrebbe oggimai parlare sul serio, e cioè nella pratica, di una resistenza del cittadino alla forza dello Stato? Al famoso

e secolare Diritto di resistenza è venuto oramai a mancare ogni possibilità materiale o tecnica. Il tempo, che alle spade e alle lancie del despota il popolo opponeva falci e tridenti, o anche solo quello in cui contro il fucile ad avancarica del gendarme il cittadino opponeva, attraverso alle improvvisate barricate di materasse, di masserizie, di carrozze rovesciate, il suo fucile da caccia, come nelle tipiche rivoluzioni francesi del 1830 e del 1848, è tramontato, e non può più tornare in questa nostra epoca di mitragliatrici, di autoblindate, di carri d'assalto, di areoplani, di gaz asfissianti e di tutte le altre simili diavolerie. È perfettamente vero. Ed è anche bene, noi sincerissimamente soggiungiamo, ed è anche bene che sia così.

Se non che di quanto, in un vero regime di Stato di diritto, discende il valore di quella guarentigia delle pubbliche libertà ch'era un tempo costituita dal Diritto di resistenza, di altrettanto invece sale, e deve salire, il valore di quell'altra guarentigia ch'è costituita dal Controllo della pubblica opinione. Abbattuto uno dei pilastri, bisogna rafforzare l'altro, se non si vuole che l'edificio delle pubbliche libertà crolli.

E se l'onorevole D'Alessio mi vorrà, ad onta della sua dissidenza, consentire di citare alcune belle pagine, di quel suo libro sopra *La forza dell'opinione pubblica nello Stato moderno di diritto*, che del resto io lodo qui

non solo per artificio oratorio, ma perchè lo lodai quando la sua dissidenza non ci aveva ancora posti l'un contro l'altro; io dirò, dunque, che di tale necessità egli dava allora una lucidissima dimostrazione, quando mostrava che uno Stato fondato sul diritto e quindi legato al diritto, è pure legato, attraverso appunto al diritto, anche all'opinione pubblica. E ciò perchè in uno Stato somigliante il diritto è considerato non più come frutto dell'arbitrio sovrano, ma come emanazione della coscienza sociale, la quale non ha altra via per esprimersi che quella della pubblica opinione. E, a ben guardare, il diritto non è, nella sua fonte e nel suo contenuto, se non un'opinione pubblica qualificata, specificata e concretata in norme.

Ma l'opinione pubblica ha, nello Stato moderno, non solamente tale funzione di formare il diritto, sì bene ancora quella non meno essenziale di controllarne la esatta applicazione, impedendone le arbitrarie violazioni.

E in cotesta seconda funzione la efficacia del Controllo della pubblica opinione è alla sua volta duplice. È, innanzi tutto, nell'interessamento della pubblica opinione che chi ha patito un affronto, un torto, un danno, trova contro ad essi il più immediato aiuto; è dalla universale riprovazione di tutti gli onesti ch'egli riceve la più ambita riparazione; è in quella atmosfera di simpatia che gli si viene creando attorno, che egli avrà poi la più intima delle consolazioni.

Per un altro verso, la reazione della pubblica opinione all'abuso, all'arbitrio, alla prepotenza, ammonisce e frena i governanti, che li abbiano commessi o permessi, e ammonisce e intimidisce, insieme, tutti i colpevoli, evitando che altri egualmente male intenzionati ancora si permettano uguali attentati ai diritti e alla libertà dei singoli. Ben diceva quindi lord Bryce nel recente suo libro sopra le *Democrazie moderne*, che fu l'ultima fatica della sua vita operosa e gloriosa, che le due guarentigie della Democrazia sono la Legge e l'Opinione, la quale ultima è però più importante della legge medesima, perchè più flessibile, come quella che interviene più facilmente nei casi che non sono suscettivi di una procedura legale.

Ma, o signori, quando si dice *Opinione* e se ne parla come di un fattore di vita politica ordinata e sicura, essa non è concepibile se non pubblica. L'opinione sussurrata semplicemente all'orecchio dell'amico, guardandosi prima prudentemente attorno, a destra e a sinistra, non è opinione pubblica. Ora, è intuitivo: l'opinione non può essere pubblica, se non per la via e per la virtù della stampa.

Osservava argutamente l'onorevole D'Alessio in quel suo scritto sopra ricordato, che perfino nei regimi più assoluti la opinione pubblica può esercitare una sua azione non indifferente. Sono, egli dice, « gli epigrammi popolari che temperano il dispotismo di Luigi XV in Francia o i lazzi di Marforio che frenano

la crudeltà dei papi a Roma ». Già. Ma il « Becco giallo », succedaneo del mutilato Marforio, può forse bastare - massime ora che se non mutilato, è stato munito di tanto di lucchetto - alle esigenze di un popolo moderno, che intenda di contare fra i civili e liberi?

La stampa non può quindi assolvere a questo, che è forse il suo ufficio più nobile e più meritorio, se non è libera, se non è perfettamente libera.

Opinione, pubblicità, stampa, libertà sono quindi termini correlativi, saldati cioè indissolubilmente fra di loro, senza i quali non vi può essere controllo alcuno così della giustizia nell'esercizio dei poteri pubblici come del sicuro e pacifico svolgimento della vita individuale politica e privata: senza cui, insomma, non vi può essere effettiva garanzia e difesa di tutti quanti i diritti.

Ed allora appare come il diritto di libertà di stampa sia veramente come un Giano bifronte: da una parte si affisa verso gli sconfinati orizzonti della libera, pronta, universale esplicazione del pensiero umano; ma dall'altra esso vigila al sicuro e pacifico esercizio di tutte le altre libertà. La libertà di stampa è veramente la chiave di volta di tutto l'edificio delle pubbliche libertà, tolta la quale, tutto l'edificio si sfascia e precipita.

E si comprende come in ogni paese ed in ogni tempo i difensori della libertà abbiano sentito tutto il valore della libertà di stampa;

si comprende, ad esempio, che l'inglese Sheridan dicesse ad un governo del suo paese, il quale non era precisamente il migliore dei governi: « datemi solo la libertà di stampa e lascerò che il Ministero abbia una venale Camera dei Pari; io gli lascierò una Camera dei Comuni corrotta e servile; lascierò che egli usi ed abusi del suo ufficio: con tutto ciò, armato della libertà di stampa, io mi farò innanzi solo e senza paura ed attaccherò il potente edificio che egli ha innalzato ». E si comprende pure come Chateaubriand, quando cominciarono in Francia quegli atti, di cui dicemmo, conculcatori delle pubbliche libertà sancite dalla Costituzione o Carta del 1814, uscisse in queste memorande parole: « Io ho sempre considerato la libertà di stampa come una Costituzione. Le infrazioni della Carta fondamentale mi sono sembrate poca cosa fino a che abbiamo conservato la libertà di stampa, la libertà di scrivere. Se la Carta era perduta, la libertà di stampa la ritrovava; e noi la rendevamo al popolo. Ma se c'era la censura, allora esisteva indarno anche la Carta. È grazie alla libertà di stampa che i diritti del cittadino sono conservati ».

È dunque un mutamento della nostra stessa Costituzione quello che ci è proposto, e non semplicemente una riforma della stampa periodica: - è un mutamento cioè di regime politico. Questa legge segna una svolta, una brusca e per me paurosa svolta nell'andamento di tutta la

nostra vita pubblica. Orbene, sul punto di votarla o di respingerla, noi ci dobbiamo rendere conto sopratutto di questa innegabile e solenne verità.

Qui, oggi, votando questa legge, si segna veramente il punto della cessazione di un regime e del sorgere di un altro. Non dico se migliore o peggiore. Dico un nuovo regime. E questo è per me l'essenziale. E questo, del pari, a me oggi basta.

Veniamo al secondo di quei due argomenti che mi ero proposto di trattare e che avevo enunciati fin dal principio del mio discorso. Veniamo cioè a quella lacuna, che denunciai già da tempo, come dissi, e che il relatore ha anch'egli ora denunciato.

Ventidue giorni dopo la promulgazione dello Statuto, Re Carlo Alberto, in adempimento alla promessa fatta con l'articolo 28, pubblicò il famoso Editto che da lui prende nome. Con l'articolo 16 delle disposizioni in esso contenute stabiliva le punizioni per le offese recate alla religione dello Stato per mezzo della stampa; ma il giusto principe non trascurò punto di sancire anche, con l'articolo 18, speciali punizioni per le offese ai culti permessi nello Stato. È risaputo che l'opinione pubblica, non soddisfatta della manchevole, anzi mancata, proclamazione della libertà religiosa da parte dell'articolo 1 dello Statuto, ottenesse, dopo memorabili e mirabili dibattiti che al riguardo si ebbero nel Parlamento Subalpino, la legge

19 giugno 1848, il cui articolo unico dice: « la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ». Ora è di tutta evidenza che fra quei diritti civili e politici, rispetto al cui godimento la differenza di culto non poteva più formare eccezione, e cioè ammettere la più piccola menomazione, la più piccola disuguaglianza fra i cittadini, siano da comprendere la libertà delle manifestazioni della propria fede, e la libertà dell'esercizio del proprio culto. Ma la libertà religiosa, nel suo duplice aspetto di libertà di coscienza e di libertà di culto, si attua e si garantisce, non tanto in forza di solenni dichiarazioni di legge che la proclamino, quanto invece, e più concretamente ed efficacemente, mediante disposizioni di legge che puniscano chiunque attenti a tale libertà. Ne consegue che uguaglianza nel godimento di codesto diritto implichi uguaglianza perfetta nella tutela di esso diritto, e, per ulteriore illazione, uguaglianza perfetta delle sanzioni che assicurino tale tutela e cioè uguaglianza perfetta della punizione dell'attentato al diritto.

Insomma, uguale diritto importa uguale protezione e quindi punizione. In questa materia, delicatissima fra tutte quelle del diritto pubblico, anche gli imponderabili possono far traboccare la sensibilissima bilancia della giustizia.

Tanto questo è vero che il Codice penale del 1889 tutti i culti equiparò per rispetto alla

tutela contro gli attentati e le offese, che si compissero con altri mezzi che con la stampa, e tutti i culti indistintamente, tanto il cattolico cioè quanto gli acattolici, accomunò in una sola designazione: *culti ammessi.* Scartò il legislatore del 1889, e fece bene, la designazione di *culti tollerati.* La tolleranza, santa fra tutte le virtù, magnifica fra tutte le parole in ogni rapporto della vita privata, ha un suono semplicemente detestabile ed obbrobrioso in tutti i rapporti della vita pubblica; onde ben si comprende che lord Stanhope, un fervente cattolico, quando i cattolici riuscirono a strappare al governo inglese, nel 1829, le prime concessioni, gridasse ai governanti in pieno Parlamento: « noi ora accettiamo la vostra tolleranza, ma verrà un giorno che la respingeremo come un insulto ». Culti ammessi, diceva invece il Codice penale del 1889, e con ciò segnava veramente un mirabile progresso nella nostra legislazione.

Orbene, onorevoli Colleghi, il nuovo Editto sulla stampa del 1923 (e del resto anche lo stesso disegno di legge, che fu dal Guardasigilli Oviglio presentato nel dicembre scorso alla Camera dei deputati, ma che non ebbe seguito) tace assolutamente di tutti i culti acattolici, e considera unicamente, alla lettera *b*) del suo articolo 2, il *vilipendio* della religione dello Stato. Ingiusta ed immeritata preterizione! Lacuna grave di significazioni ben inquietanti!

Che la lacuna realmente esista, voi potete rilevarlo dalle parole che stanno alla pagina 14 della relazione del nostro Ufficio centrale: « L'Ufficio centrale, facendo proprio un voto formulato nell'Ufficio VI da un autorevole collega, verso il quale tutti professiamo la più cordiale deferenza, il senatore Polacco, raccomanda unanimemente che nel procedere al coordinamento facoltizzatogli dall' art. 8 del disegno di legge n. 275, il Governo includa nel comma *b*) dell'art. 2 del decreto 1923, oltrechè il vilipendio alla Religione dello Stato, anche il vilipendio alle religioni diverse professate dai popoli civili e permesse nel Regno ».

È stato certo un atto di doveroso riguardo quello che l'Ufficio ha compiuto verso uno dei nostri più stimati colleghi. Ed io credo che è rimasto nell'animo di molti di noi vivo il ricordo del discorso che il collega Polacco pronunciò qui il 7 febbraio, discorso nel quale non si sa davvero se si debba più lodare ed ammirare il fedele, commosso e quasi patetico attaccamento alla religione dei suoi avi, oppure la sincera, profonda e quasi entusiastica deferenza per la religione della pluralità degli Italiani e cioè per la religione cattolica.

Questo dovrebbe bastare a dimostrarvi, che nulla si vuole togliere alla Chiesa cattolica, quando si propugnano i diritti degli altri culti. Perchè non bisogna confondere cose che sono assolutamente diverse. Intendiamoci bene. Nessuno chiede, ed io meno di chiunque, che sia

menomamente toccata quella protezione di diritto singolarissimo, quel sistema, cioè, di altissime, anzi supreme prerogative sovrane che la Legge delle Guarentigie ha attribuito alla Santa Sede, prerogative che, per certi rispetti, vanno oltre le stesse prerogative del Re, perchè l'art. 3 della legge dà al Sommo Pontefice una precedenza d'onore sullo stesso Sovrano. Nessuno neppure chiede che sia tolto o diminuito nulla nella posizione giuridica di assoluta eccezione, di cui godono gli istituti della Chiesa cattolica: i quali, come sapete, sono presso di noi enti di diritto pubblico, mentre gli istituti degli altri culti sono soltanto enti di diritto privato. Questa è pura giustizia; perchè, dicevano già i Romani, il giusto sta non nel dare a tutti il *medesimo*, ma nel dare a ciascuno il *suo*; ed il suo, il proprio della Chiesa che è la più grande del mondo ed è la Chiesa della quasi totalità degli Italiani, non può essere il proprio di qualunque altra Chiesa, anche minuscola, anche esotica, del cosidetto Esercito della salute, per fare un esempio.

Io mi trovo a tale riguardo in una condizione particolarmente favorevole nel sostenere ora questa tesi. Di solito coloro che, vissuti sempre o passati nella politica, hanno avuto il torto di consegnare in altri tempi le loro opinioni alla stampa, sopratutto di scrivere dei libri, sono esposti all'incomoda sorpresa di vederseli squinternare sotto il naso, a dimostrare che le loro antiche opinioni erano

diverse da quelle recenti. Io ho invece la fortuna di potere invocare un'opera più che trentennale, in cui le medesime cose sempre sostenni per rispetto a queste gravi e delicate materie. E il collega Scaduto, che in questo è davvero *le maître à tous*, potrebbe esservi buon testimonio che ancora lo scorso anno abbiamo amichevolmente polemizzato intorno ad esse: sostenendo io pur sempre che tale posizione giuridica privilegiata, attribuita dalle nostre leggi agli istituti della Chiesa cattolica, non scemava la libertà religiosa degli addetti alle altre Chiese; mostrando egli invece di fortemente dubitarne.

Ma, lo si noti bene, quando io dicevo che il *proprio* della Chiesa cattolica non può essere quello degli altri culti, intendevo parlare del proprio di una *organizzazione*, non di una *religione*: vale a dire, di una organizzazione giuridica, che si concreti in statuti, istituti, gerarchie, patrimoni, numero di addetti, e così via.

Qui si tratta di ben altro. Si tratta della coscienza di ogni singolo italiano. Ora, una uguaglianza perfetta in fatto dei diritti della coscienza, e cioè rispetto a una identica protezione del diritto di credere a quello che si voglia, di manifestare tale credenza e di esercitare in comune, con atti esteriori di culto, la propria religione, è il proprio di tutti i cittadini italiani, senza la menoma distinzione possibile; è il proprio di tutte le associazioni

di culto ammesse nello Stato, senza la menoma distinzione possibile. In questo campo, invero, il numero, la importanza storica e sociale e tutto il resto non contano. Conta solo la coscienza, conta solo la fede religiosa, e cioè la cosa più sacra, più intima, più sensibile che ogni uomo possa avere.

Quindi giustamente diceva il collega Rolandi Ricci nella sua relazione: voi dovete estendere la punizione del vilipendio anche agli altri culti. Orribile cosa il vilipendio della religione, punibilissimo e bene punito; onde non contrastiamo punto che alle sanzioni punitive, che un tempo erano state di già decretate, nuove e più pronte e severe se ne aggiungano.

Ma perchè solo in favore della religione cattolica e non delle altre confessioni? E appunto il collega Rolandi Ricci propone e suggerisce al Governo, che esso, in sede di coordinazione delle varie leggi sulla stampa, valendosi della facoltà che l'art. 8, ultimo comma, del disegno di legge gli conferisce, aggiunga alla lettera *b*) dell'art. 2 del decreto–legge del 1923, in cui si parla del vilipendio della religione dello Stato, anche il vilipendio degli altri culti ammessi. Sono pienamente d'accordo con lui nella sostanza, e cioè nell'esprimere un identico voto.

Solo mi duole di non poter del pari convenire circa il mezzo proposto: la coordinazione. Ed invoco la sua esperienza di giurista perchè voglia considerare bene la mia obbiezione.

Dice l'art. 8 del disegno di legge: « È data inoltre facoltà al Governo del Re di coordinare e pubblicare in testo unico per tutto il Regno, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Regio editto 26 marzo 1848 (editto Albertino) e le altre leggi vigenti sulla stampa ».

Dunque semplice facoltà di coordinare l'editto e le altre leggi vigenti sulla stampa!

Ma gli articoli citati 16 e 18 dell'Editto Albertino contemplano unicamente alcune sanzioni penali (carcere, multe) per alcuni speciali reati (derisione, oltraggio), da infliggersi per altro in seguito a regolare processo, in base ad una condanna penale, pronunciata dalla autorità giudiziaria. Invece l'art. 2 del decreto-legge del 1923 considera la diffida del giornale, per il vilipendio della religione, da infliggersi dal prefetto, sentito semplicemente il parere di una commissione; considera inoltre l'eventuale soppressione del giornale dopo due diffide; e infine l'art. 3 del decr.-legge del 1924 ammette senz'altro, in determinati casi, il sequestro da parte dell' autorità prefettizia, indipendentemente perfino da quella certa commissione consultiva. Ci troviamo quindi dinnanzi a cose affatto differenti: diversa la figura del reato, diverse le sanzioni penali, diverse le autorità a cui spetta applicarle, diversa la procedura dell'applicazione.

Dunque: possibile, sì, al Governo inserire nel futuro testo unico delle leggi sulla stampa

l'art. 18 dell'Editto Albertino; negato invece a lui di estendere, in sede di pura coordinazione, il disposto di una legge punitiva a casi non contemplati da essa nè da nessun' altra legge vigente. Occorrerebbe - è di tutta evidenza - una nuova legge, che tali nuovi casi esplicitamente contemplasse.

Ma, a parte questa discrepanza fra il relatore dell'Ufficio centrale e me, vorrà davvero il Governo, o in sede di semplice coordinazione o mercè una nuova legge, operare la estensione che entrambi auspichiamo? Io debbo fortemente dubitarne, data quella nuova concezione dello Stato italiano, come di Stato nettamente confessionistico, che fu esplicitamente e ripetutamente enunciata dai più autorevoli rappresentanti del pensiero fascista e del Governo attuale. Poichè questo è qui sopra ogni altra cosa da considerare, che noi siamo avviati ad una brusca svolta anche nei rapporti fra lo Stato e la Chiesa. E un sintomo dei più chiari se ne ha appunto nella qui segnalata lacuna della legge sulla stampa; la quale lacuna costituisce quindi anch'essa uno degli elementi costitutivi di quel cambiamento di regime politico di cui abbiamo più sopra discorso.

Diceva invero il più illustre teorista del presente regime, l'onorevole Gentile, allora ministro della pubblica istruzione, in un suo discorso al Consiglio Superiore: « Uno Stato che non s'interessi della religione, non è Stato; non è lo Stato che oggi vuole essere

lo Stato italiano » (e fin qui possiamo essere d'accordo). Egli soggiungeva: « In Italia, se lo Stato è coscienza attiva nazionale, coscienza dell'avvenire in funzione del passato, coscienza storica, esso è coscienza religiosa-cattolica » (e qui cominciamo, senza discutere la cosa dal punto di vista storico, ad essere un po' pensosi delle conseguenze). E, difatti, il Gentile conchiudeva: « Gli italiani, perciò, che vogliono essere italiani conviene che si rivolgano alla loro religione », e cioè alla religione cattolica (e qui non possiamo non francamente dissentire). Ciò che il filosofo esprimeva in forma di così ampio sillogismo, l'onorevole Mussolini schizzava, alla sua maniera tagliente, in un suo anche più sintomatico discorso pronunciato all'*Augusteo*, istituendo questa specie di equazione: « Italiano uguale a fascista, come Italiano uguale a cattolico ».

Ora è di una evidenza abbagliante e, per parte nostra, inquietante, che con ciò gli acattolici sarebbero posti automaticamente fuori della Nazione e fatalmente contro lo Stato. Ebbene, la cosa, ingiusta in qualunque tempo, sarebbe semplicemente enorme in questa nostra ora storica. Quando il piissimo e scrupolosissimo Re Carto Alberto, protetta contro gli eccessi della stampa la religione del suo cuore, la cattolica, stimò tuttavia di poter proteggere anche gli acattolici, pochi di questi, per le esclusioni allora vigenti, gli erano potuti essere al fianco in quelle sue prime, sfortunate

ma bene augurate guerre di liberazione. Li dimenticherebbero e trascurerebbero ora i presenti valorizzatori della vittoria finale: ora che per essa tanto generoso sangue hanno versato, per non dire di altri, sui gioghi dell'Alpe contrastati, i Valdesi delle valli del Chisone e del Pellice; ora che, per parlare degli Israeliti, la loro patriottica, eroica partecipazione alla guerra è segnata da questo indice impressionante, che dei tre soli professori universitari in essa caduti, due erano israeliti, il Viterbo e il Levi, ed uno, Giacomo Venezian, discendeva da una famiglia di israeliti, il cui nome rifulge nel martirologio dell'irredentismo italiano! (*Applausi*).

NOTA. - Stimo opportuno di riportare qui la risposta che S. E. il Ministro dell'interno, onorevole Federzoni, diede alla seconda parte del mio discorso:

« Il problema, torno a dirlo, non deve essere considerato, come qui fu da parecchi oratori, su un piano puramente astratto. L'astrattismo è più pericoloso, in questo caso, che non forse per qualsiasi altro argomento. Stiamo dunque alla realtà. C'è, per esempio, una questione che è stata sollevata dall'Ufficio centrale e poi avvalorata dalle parole del senatore Ruffini e che esige da parte mia una dichiarazione inspirata a criteri del tutto realistici e obbiettivi. L'Ufficio centrale, nella sua relazione, ha raccomandato che, quando si procederà al coordinamento previsto dall'articolo 8, il Governo includa nel comma *b*) dell'articolo 2 del decreto del 15 luglio 1923, oltre che il vilipendio alla Religione dello Stato, anche il vilipendio alle « religioni professate da popoli civili e permesse nel Regno ». Dirò con la massima precisione possibile il mio pensiero su questo punto.

« I delitti contro la libertà dei culti ammessi nello Stato, come lo stesso senatore Ruffini ricordò, sono previsti nel capo 2°, titolo 2° del Codice penale, nonchè all'articolo 16 e 18 dell'Editto sulla stampa, articoli mantenuti in vigore dalla legge del 22 novembre 1888, la quale

dichiarava che per effetto del nuovo Codice la legge sulla stampa rimaneva abrogata soltanto negli articoli 17, 27 28 e 29 e nell'articolo 13, in quanto si riferiva a reati regolati unicamente dal Codice penale. Il decreto 15 luglio 1923 naturalmente non modifica queste disposizioni repressive dei delitti contro la libertà dei culti ammessi dallo Stato, per usare la formula dell'art. 140 del Codice penale. Il contenuto dell'art. 2 del decreto 15 luglio 1923 è tutt'altro: indipendentemente dall'azione penale, ove ne sia il caso, esso mira a proteggere, in connessione con l'art. 3 del successivo Regio decreto-legge 10 luglio 1924, alcuni beni essenziali di tutta la Nazione, mediante gli istituti amministrativi della diffida e del sequestro.

« Ora, per la Nazione italiana, deve considerarsi un bene essenziale, meritevole di particolare obbiettiva tutela, soltanto la religione dello Stato, e non anche gli altri culti ammessi dallo Stato stesso.

« Ferme, dunque, le disposizioni del Codice penale, che ho rammentate e che mirano a difendere rigorosamente la libertà personale delle manifestazioni cultuali, il Governo fascista non può ammettere che, dal punto di vista obiettivo di una più rigorosa tutela, si continui a confondere, attraverso il vecchio agnosticismo delle dottrine liberalistiche, la religione dello Stato con gli altri culti permessi: la religione dello Stato che è ben altra cosa, cioè una delle

maggiori forze di coesione spirituale del Paese e di elevamento morale e civile di tutta la gente italiana (*approvazioni*) ».

Risulta pertanto che l'onorevole Ministro dell'interno, superata la divergenza di vedute puramente formale tra l'onorevole relatore dell' Ufficio centrale e me circa il modo più acconcio di colmare la lacuna del disegno di legge relativa agli acattolici, ha opposto ad entrambi, nella sostanza, il più reciso *fin de non récevoir*. Cosicchè la lacuna, da me segnalata e lamentata, ha ormai la consacrazione della nuova legge sulla stampa.